AGENZIA DELLE DOGANE

ALLEGATO A

Istanza di autorizzazione alla procedura di dichiarazione incompleta (di cui all'art. 76, par. 1, lett. a), del CDC) per le operazioni doganali per le quali si intende agire come dichiarante, ai sensi dell'art. 4, punto 18, del Reg. (CEE) 2913/1992

<table>
<tr><td>1. Richiedente:</td><td colspan="3">Riservato agli uffici doganali</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. Numero di autorizzazione al telematico:</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Stato giuridico del richiedente:</td><td colspan="2">3a. Data di costituzione:</td></tr>
<tr><td colspan="4">4. Sede legale:</td></tr>
<tr><td colspan="4">5. Sede amministrativa:</td></tr>
<tr><td colspan="4">6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail):</td></tr>
<tr><td>7. Numero EORI dell'operatore:</td><td>8. Numero certificato AEO, se posseduto:</td><td colspan="2">9. Tipo/i di autorizzazione/i ad altre procedure semplificate e numero/i, se posseduto/i:</td></tr>
<tr><td colspan="2">10. Regimi doganali interessati:
☐ Immissione in libera pratica
☐ Deposito doganale
☐ Esportazione
☐ Perfezionamento attivo</td><td colspan="2">☐ Perfezionamento passivo
☐ Ammissione temporanea
☐ Trasformazione sotto controllo doganale</td></tr>
<tr><td colspan="4">11.Il sottoscritto dichiara che:
- le dichiarazioni presentate secondo tale autorizzazione conterranno almeno i dati previsti dall'Allegato 30 bis del Reg. (CEE) 2454/1993 e dal regime doganale richiesto;
- le indicazioni omesse o i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione presentata secondo tale autorizzazione dovranno essere riconsegnate nel termine massimo di 30 giorni, salvo proroghe ex art. 256 del Reg. (CEE) 2454/1993;
- acconsento con la presente dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei dati personali in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.
Firma_____</td></tr>
</table>

AGENZIA DELLE DOGANE

ALLEGATO A1

Autorizzazione alla procedura di dichiarazione incompleta (di cui all'art. 76, par. 1, lett. a), del CDC) **per le operazioni doganali per le quali si intende agire come dichiarante,** ai sensi dell'art. 4, punto 18, del Reg. (CEE) 2913/1992

1. **Titolare dell'autorizzazione:**	1a. **La presente decisione fa seguito alla domanda del _____** **Numero di riferimento: _____**
1b. **Numero di autorizzazione:**	1c. **Autorità che rilascia l'autorizzazione:**
2. **Ufficio/Uffici delle Dogane competenti ad accettare le dichiarazioni incomplete:**	
3. **Merce dichiarata per il seguente regime doganale (cancellare i regimi che non interessano):** ☐ **Immissione in libera pratica** ☐ **Deposito doganale** ☐ **Esportazione** ☐ **Perfezionamento attivo**	☐ **Perfezionamento passivo** ☐ **Ammissione temporanea** ☐ **Trasformazione sotto controllo doganale**
4. **Importo della garanzia in euro, ove necessaria, ai sensi dell'art. 257 del Reg. 2454/93:** _____	
5. **Esonero cauzione ai sensi dell'art. 90 del DPR 43/1973:** _____	
6. **Informazioni aggiuntive:** **Il titolare della procedura dovrà fornire le indicazioni mancanti o i documenti necessari al regime doganale prescelto entro 30 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione ovvero entro il termine di _____ giorni nella seguente ipotesi prevista dall'art. 256 del Reg. (CEE) 2454/93:**	

ALLEGATO B

Domanda di autorizzazione ad usare procedure semplificate

Originale

1. Richiedente Non riservato	Riservato all'ufficio doganale
1.a. Numero di identificazione dell'operatore	**1.b. Numero di riferimento**
1.c. Contatto	

1.d. Dichiarazioni presentate

- ☐ in nome e per conto proprio
- ☐ in rappresentanza diretta
- ☐ in rappresentanza indiretta

2. Procedura semplificata Non riservato

a. ☐ Domiciliazione	**b.** ☐ Dichiarazione semplificata
☐ Importazione	☐ Importazione
☐ immissione in libera pratica	☐ immissione in libera pratica
☐ deposito doganale	☐ deposito doganale
☐ perfezionamento attivo	☐ perfezionamento attivo
☐ ammissione temporanea	☐ ammissione temporanea
☐ libera pratica per destinazioni particolari	☐ libera pratica per destinazioni particolari
☐ trasformazione sotto controllo doganale	☐ trasformazione sotto controllo doganale
☐ Esportazione	☐ Esportazione
☐ esportazione	☐ esportazione
☐ riesportazione	☐ riesportazione
☐ esportazione per perfezionamento passivo	☐ esportazione per perfezionamento passivo

3. Tipo di autorizzazione (indicare il codice): ☐

4.a. Operatore economico autorizzato (AEO)

- ☐ SÌ N. ☐
- ☐ NO

4.b. Autorizzazione(i) per i regimi doganali per i quali saranno usate le procedure semplificate

Tipo	Numero di riferimento	Data di scadenza

5. Contabilità principale

5.a. Luogo in cui è tenuta la contabilità principale

5.b. Tipo di contabilità principale

6. Modelli complementari	**6.a. Elenco delle persone competenti**

Domanda di autorizzazione ad usare procedure semplificate

Modello complementare - IMPORTAZIONE

Originale

7. Scritture per la procedura

7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture

7.b. Tipo di scritture

7.c. Altre informazioni pertinenti

8. Tipo di merci

8.a. Codice NC / Capitolo della NC	Designazione

8.b. Quantità totale prevista	8.c. Numero di operazioni previsto
8.d. Valore in dogana totale previsto	8.e. Importo medio del dazio

8.f. Tasso di conversione

☐ Chiedo di utilizzare un unico tasso di conversione, applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione, in conformità all'articolo 172 DAC.

9. Regime doganale Non riservato

10. Luoghi autorizzati per le merci / Ufficio doganale (procedura di domiciliazione)

a. SM	b. Luogo (Nome e indirizzo)	c. Ufficio doganale locale (Nome e indirizzo)

11. Uffici doganali di importazione (dichiarazione semplificata)

a. SM	b. Ufficio doganale (Nome e indirizzo)

12. Società comprese nell'autorizzazione unica Non riservato

a. SM	b. Società (Nome e indirizzo)

13. Ufficio di controllo (se pertinente)

14. Tipo di dichiarazione semplificata

☐ Documento amministrativo unico (DAU)

☐ Dichiarazione elettronica

☐ Documento commerciale o altro documento amministrativo

da specificare:

15. Informazioni / condizioni supplementari

16. Acconsento allo scambio di informazioni con le autorità doganali di ogni altro Stato membro interessato e con la Commissione.

☐ Acconsento alla pubblicazione dei dati non riservati figuranti nella presente domanda.

☐ Non acconsento alla pubblicazione dei dati non riservati figuranti nella presente domanda.

Luogo e data **Firma e nome**

Domanda di autorizzazione ad usare procedure semplificate

Modello complementare - ESPORTAZIONE

Originale

7. Scritture per la procedura

7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture

7.b. Tipo di scritture

7.c. Altre informazioni pertinenti

8. Tipo di merci

8.a. Codice NC / Capitolo della NC	Designazione

8.b. Quantità totale prevista	8.c. Numero di operazioni previsto

8.d. Importo totale previsto

9. Regime doganale Non riservato

10. Luoghi autorizzati per le merci / Ufficio doganale (procedura di domiciliazione)

a. SM	b. Luogo (Nome e indirizzo)	c. Ufficio doganale locale (Nome e indirizzo)

11. Uffici doganali di esportazione (dichiarazione semplificata)

a. SM	b. Ufficio doganale (Nome e indirizzo)

12. Nome e indirizzo delle società comprese nell'autorizzazione unica Non riservato

a. SM	b. Società (Nome e indirizzo)

13. Ufficio di controllo (se pertinente)

14. Tipo di dichiarazione semplificata

☐ Documento amministrativo unico (DAU)

☐ Dichiarazione elettronica

☐ Documento commerciale o altro documento amministrativo

da specificare:

15. Informazioni / condizioni supplementari

16. Acconsento allo scambio di informazioni con le autorità doganali di ogni altro Stato membro interessato e con la Commissione.

☐ Acconsento alla pubblicazione dei dati non riservati figuranti nella presente domanda.

☐ Non acconsento alla pubblicazione dei dati non riservati figuranti nella presente domanda.

Luogo e data **Firma e nome**

7. **Altre indicazioni:**

Luogo e Data: **Firma:** **Timbro**

12. **Motivi della richiesta**:

_____

13. **Garanzia**:

☐ Acconsento a prestare garanzia per la copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate al regime doganale prescelto ex art. 257 del Reg. (CEE) 2454/1993;

☐ Dichiaro di beneficiare dell'esonero dal prestare garanzia ex art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Aut. n. _____ del _____). limitatamente alla parte dei diritti non costituenti risorse proprie.

14.

Data: …….. **Firma:** …..…….……

Allegati

☐ _____

☐ _____

Data…….. Firma ……

ALLEGATO B1

Dichiarazione da allegare all'istanza per l'autorizzazione alla procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione

ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI .....

Il sottoscritto Sig..... C.F....., in qualità di

☐ RICHIEDENTE

della Società ..... P.I..... con sede in..... esercente l'attività di .....,

DICHIARA

☐ di essere disposto a prestare una apposita garanzia globale a copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate al regime doganale prescelto; oppure

☐ di beneficiare dell'esonero dal prestare cauzione di cui all'art. 90 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Aut. n. ..... rilasciata in data .....), limitatamente ai diritti doganali non costituenti risorse proprie;

Inoltre il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- di non risultare formalmente imputato né di aver riportato condanne anche a titolo non definitivo per un delitto previsto dalla normativa doganale, fiscale o connessa all'attività economica del richiedente (inclusi i reati di bancarotta semplice e fraudolenta) o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane o per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale. Si precisa che tra le infrazioni di natura doganale sono incluse anche quelle commesse nel settore extratributario (es. violazione delle norme poste a tutela della proprietà intellettuale o del "made in Italy", violazioni nei settori CITES e sicurezza dei prodotti, violazioni nel settore dell'autotrasporto merci, ecc.);

- di non aver subito l'irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa prevista per le violazioni di cui all'articolo 295 bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o l'aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

- di non aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale che per loro natura o entità compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale;

- di acconsentire con la presente dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei dati personali in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Data *firma*

Spazio riservato alla dogana per l'autentica della firma

ALLEGATO B2

Autorizzazione ad usare procedure semplificate

Originale

1. Titolare dell'autorizzazione

N.:

Numero dell'autorizzazione

Autorità che rilascia l'autorizzazione

1.a. La presente decisione fa seguito alla domanda del - - - - - - - - - - - - -

N. di rif.: -

1.b. Il titolare dell'autorizzazione agisce

☐ in nome e per conto proprio

☐ in rappresentanza diretta

☐ in rappresentanza indiretta

2. Procedura semplificata

a. ☐ Domiciliazione

☐ Importazione

- ☐ immissione in libera pratica
- ☐ deposito doganale
- ☐ perfezionamento attivo
- ☐ ammissione temporanea
- ☐ libera pratica per destinazioni particolari
- ☐ trasformazione sotto controllo doganale

☐ Esportazione

- ☐ esportazione
- ☐ riesportazione
- ☐ esportazione per perfezionamento passivo

b. ☐ Dichiarazione semplificata

☐ Importazione

- ☐ immissione in libera pratica
- ☐ deposito doganale
- ☐ perfezionamento attivo
- ☐ ammissione temporanea
- ☐ libera pratica per destinazioni particolari
- ☐ trasformazione sotto controllo doganale

☐ Esportazione

- ☐ esportazione
- ☐ riesportazione
- ☐ esportazione per perfezionamento passivo

3. Tipo di autorizzazione (indicare il codice): ☐

4. Tipo e riferimento della o delle autorizzazioni per le quali saranno usate la o le procedure semplificate

Tipo	N. di riferimento

5. Contabilità principale

5.a. Luogo in cui è tenuta la contabilità principale

5.b. Tipo di contabilità principale

6. Modelli complementari

Autorizzazione ad usare procedure semplificate

Modello complementare - IMPORTAZIONE

Numero dell'autorizzazione

Originale

7. Scritture per la procedura

7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture

7.b. Tipo di scritture

8. Tipo di merci

8.a. Codice NC / Capitolo della NC	Designazione

8.b. Quantità totale prevista	8.c. Numero di operazioni previsto
8.d. Valore in dogana totale previsto	8.e. Importo medio del dazio

8.f. Tasso di conversione

☐ Gli importi in fattura espressi in valuta estera devono essere convertiti in base al tasso applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione.

9. Regime doganale

10. Luoghi autorizzati per le merci / Ufficio doganale (procedura di domiciliazione)

a. SM	b. Luogo (Nome e indirizzo)	c. Ufficio doganale locale (Nome e indirizzo)

11. Uffici doganali di importazione (dichiarazione semplificata)

a. SM	b. Ufficio doganale (Nome e indirizzo)

12. Società comprese nell'autorizzazione unica

a. SM	b. Società (Nome e indirizzo)

13. Ufficio di controllo

14. Tipo di dichiarazione semplificata

☐ Documento amministrativo unico (DAU)

☐ Dichiarazione elettronica

☐ Documento commerciale o altro documento amministrativo

da specificare:

15. Informazioni / condizioni supplementari

16. Luogo e data	**Firma e nome**	**Timbro**

Autorizzazione ad usare procedure semplificate

Modello complementare - ESPORTAZIONE

Numero dell'autorizzazione

Originale

7. Scritture per la procedura

7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture

7.b. Tipo di scritture

8. Tipo di merci

8.a. Codice NC / Capitolo della NC	Designazione

8.b. Quantità totale prevista	8.c. Numero di operazioni previsto

8.d. Importo totale previsto

9. Regime doganale

10. Luoghi autorizzati per le merci / Ufficio doganale (procedura di domiciliazione)

a. SM	b. Luogo (Nome e indirizzo)	c. Ufficio doganale locale (Nome e indirizzo)

11. Uffici doganali di esportazione (dichiarazione semplificata)

a. SM	b. Ufficio doganale (Nome e indirizzo)

12. Nome e indirizzo delle società comprese nell'autorizzazione unica

a. SM	b. Società (Nome e indirizzo)

13. Ufficio di controllo

14. Tipo di dichiarazione semplificata

☐ Documento amministrativo unico (DAU)

☐ Dichiarazione elettronica

☐ Documento commerciale o altro documento amministrativo

da specificare:

15. Informazioni / condizioni supplementari

16. Luogo e data	**Firma e nome**	**Timbro**

AGENZIA DELLE DOGANE

ALLEGATO C

Istanza di autorizzazione per la procedura semplificata di speditore autorizzato del transito comunitario/comune

(di cui agli artt. da 398 a 402 delle DAC per il transito comunitario e da 65 a 71 dell'Appendice I della Convenzione sul transito comune)

<table>
<tr><td>1. Richiedente:</td><td colspan="3">Riservato agli uffici doganali</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. Numero di autorizzazione al telematico:</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Stato giuridico del richiedente:</td><td colspan="2">3a. Data di costituzione:</td></tr>
<tr><td colspan="4">4. Indirizzo di costituzione:</td></tr>
<tr><td colspan="4">5. Contabilità principale:</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Tipo di contabilità principale:</td><td colspan="2">7. Luogo in cui è tenuta la contabilità principale:</td></tr>
<tr><td colspan="4">8. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail):</td></tr>
<tr><td>9. Numero EORI dell'operatore:</td><td>10. Numero certificato AEO, se posseduto:</td><td colspan="2">11. Tipo/i di autorizzazione/i ad altre procedure semplificate e numero/i, se posseduto/i:</td></tr>
<tr><td colspan="4">12.Luogo/luoghi di spedizione:
☐
☐
☐
☐
☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">13. Settore economico di attività:</td></tr>
<tr><td colspan="2">14. Merci:
☐ inerenti il proprio ciclo produttivi/commerciale
☐ di terzi proprietari</td><td colspan="2">14a. Descrizioni dettagliate della natura delle merci:</td></tr>
</table>

15. **Acconsento allo scambio di informazioni con le autorità doganali di ogni altro Stato membro interessato e con la Commissione.**

☐ Acconsento alla pubblicazione dei dati non riservati figuranti nella presente domanda.

☐ Non acconsento alla pubblicazione dei dati non riservati figuranti nella presente domanda.

16. **Acconsento con la presente dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei dati personali in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.**

☐ Acconsento

☐ Non acconsento

17.

Funzione del firmatario:…….. **Nome:** ……

Firma: …..…….…… **Data:** ……..

Allegati

☐ _____

☐ _____

Data…….. Firma ……

ALLEGATO C1

Autorizzazione per la procedura semplificata di speditore autorizzato del transito comunitario/comune

(di cui agli artt. da 398 a 402 delle DAC per il transito comunitario e da 65 a 71 dell'Appendice I della Convenzione sul transito comune)

<table>
<tr><td>1. Titolare dell'autorizzazione:</td><td colspan="3">1a. La presente decisione fa seguito alla domanda del _____

Numero di riferimento: _____</td></tr>
<tr><td>1b. Numero di autorizzazione:</td><td colspan="3">1c. Autorità che rilascia l'autorizzazione:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. Luogo/luoghi di spedizione autorizzati delle merci:</td><td>2a. Codice/i Ufficio/i delle Dogane di controllo a partenza:</td><td>2b. Tempo di intervento in minuti, ex art. 399 lett. b) delle DAC:</td><td>2c. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail):</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">3. Luogo in cui è tenuta la contabilità principale:</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. Ufficio delle Dogane di controllo:</td><td colspan="2">5. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail):</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Codice delle merci:</td><td colspan="2">6a. Descrizioni dettagliate della natura delle merci autorizzate:</td></tr>
<tr><td colspan="4">6b. Merci:

☐ inerenti il proprio ciclo produttivo/commerciale

☐ di terzi proprietari</td></tr>
<tr><td colspan="4">6c. Le categorie di Merci escluse, ex art 399 lett. d):</td></tr>
<tr><td colspan="4">7. Movimenti autorizzati:</td></tr>
</table>

8. Garanzia (art. 379 del I c.):
garanzia globale esonero dalla garanzia

9. **Le informazioni all'Ufficio/i di controllo competente/i sui luoghi di spedizione in caso di procedura di riserva dovranno essere inviate**:

Uffici doganali	e-mail	fax

10. **Documenti a supporto della dichiarazione di transito nella** p**rocedura di riserva:**

☐ DAU (all. 31/32 delle DAC- App. III della Convenzione) accompagnato, se del caso, dal DAU bis (all. 33/34 bis delle DAC-App. III della Convenzione) e/o dalle distinte di carico (all. 45 delle DAC-App. III della Convenzione)

☐ DAT/DATS (all. 45 bis delle DAC-App. III della Convenzione) accompagnato dalla/e distinta/e di carico (all. 45 delle DAC-App. III della Convenzione) oppure dall'elenco degli articoli (all. 45 ter delle DAC-App. III della Convenzione)

11. N**ella** p**rocedura di riserva per la compilazione della casella "C" - Ufficio di partenza – dei formulari della dichiarazione di transito, la stessa sia:**

☐ preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'Ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio

oppure

☐ munita dallo speditore autorizzato dell'impronta di un timbro speciale in metallo, conforme al modello dell'all. 62 delle DAC, oppure pre-stampata sui formulari, se apposta da una tipografia autorizzata a tal fine.

12. **Ai sensi dell'art. 399, lett. b) e c), delle DAC, l'Ufficio/gli Uffici delle Dogane sui luoghi di partenza autorizzano l'utilizzo di:**

Codice/i Ufficio/i delle Dogane:	**Sigilli di un tipo speciale (ex all. 46 BIS delle DAC):**

13. **Informazioni aggiuntive:**

a

Lo speditore autorizzato, nella procedura di riserva, deve procedere alla compilazione del "Registro delle partenze", pre-numerato e pre-vidimato dall'Ufficio delle dogane di controllo, con le seguenti indicazioni minime:

- data e ora in cui l'Ufficio competente è informato
- data e ora di inizio dello carico del mezzo di trasporto
- identità del mezzo di trasporto
- tipo, numero, data e ufficio di partenza del documento di transito, e, ove opportuno, i numeri dei titoli, licenze e/o certificati CE utilizzati.

b

La dispensa dall'itinerario vincolante potrà essere autorizzata dall'Ufficio competente sulla spedizione dopo valutazione delle esigenze del caso.

14.

Luogo e Data: **Firma:** **Timbro**

……. …..…….…… …….

AGENZIA DELLE DOGANE

ALLEGATO D

Istanza di autorizzazione per la procedura semplificata di destinatario autorizzato del transito comunitario/comune

(di cui agli artt. da 406 a 408 delle DAC per il transito comunitario e da 72 a 74 dell'Appendice I della Convenzione sul transito comune)

<table>
<tr><td>1. Richiedente:</td><td colspan="3">Riservato agli uffici doganali</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. Numero di autorizzazione al telematico:</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Stato giuridico del richiedente:</td><td>3a. Data di costituzione:</td></tr>
<tr><td colspan="4">4. Indirizzo di costituzione:</td></tr>
<tr><td colspan="4">5. Contabilità principale:</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Tipo di contabilità principale:</td><td colspan="2">7. Luogo in cui è tenuta la contabilità principale:</td></tr>
<tr><td colspan="4">8. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail):</td></tr>
<tr><td>9. Numero EORI dell'operatore:</td><td>10. Numero certificato AEO, se posseduto:</td><td colspan="2">11. Tipo/i di autorizzazione/i ad altre procedure semplificate e numero/i e relativo codice/i meccanografico/I, se posseduto/i:</td></tr>
<tr><td colspan="4">12. Luogo/luoghi di arrivo delle merci:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">13. Merci:
☐ inerenti il proprio ciclo produttivi/commerciale
☐ di terzi proprietari</td><td colspan="2">14. Descrizioni dettagliate della natura delle merci:</td></tr>
</table>

15. **Acconsento con la presente dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei dati personali in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.**

☐ Acconsento

☐ Non acconsento

16.

Funzione del firmatario:…….. **Nome:** ……

Firma: …..…….…… **Data:** ……..

Allegati

☐ _____

☐ _____

Data…….. Firma ……

ALLEGATO D1

Autorizzazione per la procedura semplificata di destinatario autorizzato del transito comunitario/comune

(di cui agli artt. da 406 a 408 delle DAC per il transito comunitario e da 72 a 74 dell'Appendice I della Convenzione sul transito comune)

<table>
<tr><td>1. Titolare dell'autorizzazione:</td><td colspan="3">1a. La presente decisione fa seguito alla domanda del _____

Numero di riferimento: _____</td></tr>
<tr><td>1b. Numero di autorizzazione:</td><td colspan="3">1c. Autorità che rilascia l'autorizzazione:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. Luogo/luoghi di arrivo autorizzati delle merci:</td><td>2a. Codice/i Ufficio/Uffici delle Dogane di controllo a destino:</td><td>2b. Tempo di intervento in minuti:</td><td>2c. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail):</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">3. Luogo in cui è tenuta la contabilità principale:</td></tr>
<tr><td>4. Ufficio delle Dogane di controllo:</td><td colspan="3">5. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail):</td></tr>
<tr><td>6. Codice delle merci:</td><td colspan="3">6a. Descrizioni dettagliate della natura delle merci autorizzate:</td></tr>
<tr><td colspan="4">6b. Merci:

☐ inerenti il proprio ciclo produttivi/commerciale

☐ di terzi proprietari</td></tr>
<tr><td colspan="4">6c. Le categorie di merci escluse, ex art. 407, par. 1, lett c):</td></tr>
<tr><td colspan="4">7. Movimenti autorizzati:</td></tr>
<tr><td colspan="4">8. Le informazioni all'Ufficio/i di controllo competente/i sui luoghi del destinatario in caso di procedura di riserva dovranno essere inviate:</td></tr>
<tr><td>Uffici doganali di controllo</td><td colspan="2">e-mail</td><td>fax</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

9. **Informazioni aggiuntive:**

Il destinatario autorizzato, nella procedura di riserva, deve procedere alla compilazione del "Registro degli arrivi", pre-numerato e pre-vidimato dall'Ufficio delle dogane di controllo, con le seguenti indicazioni minime:

- data e ora in cui l'Ufficio competente è informato
- data e ora di inizio dello scarico del mezzo di trasporto
- identità del mezzo di trasporto

tipo, numero, data e ufficio di partenza del documento di transito, e, ove opportuno, i numeri dei titoli, licenze e/o certificati CE utilizzati.

10. **Ai sensi dell' art. 408 delle DAC, il destinatario autorizzato è tenuto a:**

- **informare immediatamente l'ufficio di destinazione competente dell'arrivo delle merci mediante il messaggio "notifica di arrivo avvenuto" con indicazione degli incidenti verificatesi durante il trasporto;**
- **attendere il messaggio "autorizzazione di scarico" prima di procedere allo scarico;**
- **inviare all'ufficio di destinazione il messaggio "osservazioni allo scarico", con tutte le differenze, entro il termine di _____ ;**
- **inviare all'ufficio di destinazione copia del DAT/DATS entro il termine di _____, ad eccezione che per merci che rientrano nell'allegato 44 quater delle DAC/allegato I dell'appendice I della Convenzione sul transito comune, in tal caso la riconsegna è *senza indugio*.**

11.

Luogo e Data:	**Firma:**	**Timbro**
……..	…..……	…….

Prot. 158326/RU

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;

Visto il Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n.1390 e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43;

Visto il Decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 548 recante le procedure semplificate di accertamento doganale;

Vista la Legge 25 luglio 2000, n. 213 recante le norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci;

Visto il Decreto 7 dicembre 2000 concernente le autorizzazioni e le modalità delle procedure semplificate e successive modifiche;

Visto il Regolamento 1° luglio 2010 recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (d'ora in poi denominato CDC);

Visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, recante le disposizioni di applicazione del CDC (d'ora in poi denominato DAC);

Considerate le modifiche normative, introdotte alle DAC con il Regolamento CE n.1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008, in materia di autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e alle procedure semplificate di transito ed, in particolare, l'art.253-quater, par. 1 delle DAC che armonizza i criteri e le condizioni previsti per il rilascio dell'autorizzazione della procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione con quelli disposti per il rilascio del certificato AEO- semplificazioni doganali e AEO – semplificazioni doganali/sicurezza;

Vista la Circolare n.45/D del 30 dicembre 2008 relativa alle nuove disposizioni, introdotte dal suddetto Regolamento (CE) n. 1192 /2008;

Considerati gli artt. 372, par. 1 lett. d) ed e), e 398 e segg. delle DAC che disciplinano lo statuto di speditore e di destinatario autorizzato nel regime del transito comunitario;

Considerati gli artt. 44, par. 1 lett. d) ed e), e 65 e segg. dell'Appendice I della Convenzione sul Transito comune (d'ora in poi CTC), che disciplinano lo statuto di speditore e di destinatario autorizzato nel regime del transito comune;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare la disciplina nazionale relativa alle autorizzazioni semplificate citate, armonizzandola alle nuove disposizioni comunitarie in materia, anche ridefinendo i criteri per l'individuazione delle autorità competenti all'adozione dei provvedimenti autorizzativi;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 24 novembre 2010;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Sono disciplinati, nella presente determinazione, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, di gestione e di controllo delle procedure semplificate di**:**

a) dichiarazione incompleta di cui all'art. 76, par. 1, lett. a) del CDC;

b) dichiarazione semplificata e di domiciliazione di cui all'art. 76, par. 1, lett. b) e c) del CDC;

c) speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune di cui all'art.76, par. 4, del CDC, limitatamente all'art. 372, par.1, lett. d) ed e) delle DAC e all'art. 44, par. 1 lett. d) ed e) dell'Appendice I della CTC.

Art. 2

Condizioni e requisiti

1. I soggetti richiedenti le procedure semplificate di cui all'art. 1, lett. a), b) e c), per proprio conto o in qualità di rappresentante, devono soddisfare le condizioni ed i requisiti previsti dagli art.253 e seguenti delle DAC relative alle medesime procedure e ai regimi specifici richiesti.

1. In casi debitamente giustificati, l'autorità doganale può accettare una dichiarazione incompleta a condizione che la stessa contenga almeno i dati richiesti dall'allegato 30 bis delle DAC o sia corredata quantomeno dai documenti necessari per il regime prescelto.

2. L'autorizzazione alla procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) abitualità nel compimento di operazioni doganali;comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l'altro, dall'assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell'istanza;

b) osservanza delle condizioni previste dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modifiche concernente le "Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso";

c) comprovata solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla presentazione della domanda;

d) esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti;

e) esistenza di scritture e di procedure adeguate che consentano all'organo di rilascio dell'autorizzazione di effettuare i controlli doganali appropriati e di identificare gli eventuali soggetti rappresentati nonché di verificare nel corso del tempo la permanenza dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione.

Ai fini della presente determinazione si intende per:

- infrazione grave: l'aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna anche a titolo non definitivo, previsto dalla normativa doganale, fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale, le violazioni previste dagli artt.216 e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista dall'art. 295-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 o l'aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;

- infrazioni reiterate: l'aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, violazioni che, per loro natura o entità, compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale.

4. Ferma restando la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente comma 3, l'autorizzazione alle procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune è concessa alle ulteriori condizioni sotto riportate:

a) il soggetto richiedente disponga di una garanzia globale o di dispensa dalla medesima;

b) il soggetto richiedente sia stabilito nella Comunità; tuttavia l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita in applicazione dell'art.273,par.-1 lett. a) delle DAC ;

c) l'Ufficio delle dogane competente possa assicurare la vigilanza ed il controllo del regime, senza impiego di risorse sproporzionato rispetto alle necessità del soggetto beneficiario.

5. Quando il soggetto richiedente è titolare di un certificato AEO, di cui all'art. 14 bis, par. 1), lett. a) oppure c), i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del citato comma 3 sono da considerarsi soddisfatti, ai sensi dell'art. 253 quater, par. 2 delle DAC, per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, e, ai sensi dell'art. 373, par. 3 delle DAC, per le procedure semplificate del transito comunitario/comune.

6. L'autorizzazione alle procedure semplificate è subordinata altresì all'utilizzo delle procedure telematiche in esercizio per il trattamento delle dichiarazioni di cui all'art. 1, lettera b) e c).

Art. 3

Merci oggetto delle procedure

1. Le dichiarazioni incomplete possono riguardare le merci di ogni natura, ferma restando l'osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.

2. Le autorizzazioni alla dichiarazione semplificata, alla procedura di domiciliazione e alle procedure semplificate di speditore/destinatario del transito comunitario/comune possono riguardare:

a) tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti, se rilasciate alle imprese commerciali, industriali ed agricole;

b) tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciate a soggetti intermediari.

Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario e dal tipo di autorizzazione concessa le seguenti merci:

1. armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28 ottobre 1993;
2. stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di cui all'allegato del Testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche;
3. materiale radioattivo, così come definito dal D. Lgs. 230/95;
4. quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti dall'allegato della Direttiva 93/7/CEE del Consiglio;
5. esemplari (specimens) delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) di cui al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche.

I prodotti sottoposti ad accise di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modifiche sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 7, del D. Lgs. 504/95.

L'elenco delle merci escluse di cui sopra può essere modificato con provvedimento del Direttore della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze

1. Per la procedura di dichiarazione incompleta, le istanze sono redatte secondo il modello di cui all'allegato "A" della presente determinazione a nome del soggetto che intende agire come dichiarante, sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante e presentate all'Ufficio delle dogane competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.5,comma 1.

Esse devono contenere l'impegno ad inserire nelle dichiarazioni doganali i dati previsti dall'allegato 30 bis delle DAC, a comunicare entro il termine di un mese le indicazioni mancanti all'Ufficio delle dogane competente o, in caso di presentazione di documenti ridotti, a consegnare allo stesso Ufficio gli altri documenti necessari alla dichiarazione entro il medesimo periodo di tempo.

Tali termini decorrono dalla data di accettazione della dichiarazione medesima e possono essere prorogati sussistendo le condizioni previste dall'art. 256, par. 1 delle DAC.

2. Per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, le istanze sono redatte secondo il modello di cui all'allegato 67 delle DAC (allegato "B" della presente determinazione) a nome del soggetto che intende agire come dichiarante, sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante e presentate all'organo competente al rilascio ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Il richiedente allega all'istanza i certificati richiesti, o le eventuali autocertificazioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 redatte secondo il modello di cui all'allegato "B1" contenente altresì l'esplicito impegno a prestare un'apposita garanzia, nella misura determinata dall'Ufficio delle dogane competente.

3. Per le procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito comunitario/comune, le istanze sono redatte secondo il modello di cui agli allegati "C" e/ o "D" della presente determinazione, sottoscritte dal richiedente o da un suo rappresentante e presentate all'organo competente al rilascio ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Art. 5

Organo competente alla valutazione dell'istanza e al rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni alla procedura della dichiarazione incompleta sono rilasciate al soggetto richiedente dall'Ufficio delle dogane competente per il luogo ove sono presentate le merci oggetto dell'operazione.

2. Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e alla procedura di dichiarazione semplificata sono rilasciate dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale o, per i Centri di assistenza doganale (d'ora in poi CAD), dalla Direzione regionale, interregionale o provinciale territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale.

3. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune sono rilasciate al soggetto richiedente dall'Ufficio delle dogane o, per i CAD, dalla Direzione regionale, interregionale o provinciale territorialmente competenti in relazione al luogo in cui il medesimo tiene la contabilità principale .

4. Le istanze relative alle autorizzazioni di cui ai commi precedenti non sono accettate se:

a) non sono conformi ai modelli previsti ai commi 1, 2 e 3 dal precedente art. 4 rispettivamente per le autorizzazioni alla dichiarazione incompleta, semplificata o di domiciliazione e alle procedure semplificate di speditore/destinatario;

b) al momento della presentazione dell'istanza il richiedente è stato condannato, anche a titolo non definitivo, per un reato grave connesso alla sua attività economica oppure è oggetto di una procedura fallimentare.

La mancata accettazione è comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Le autorizzazioni,di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono concesse in mancanza dei requisiti e condizioni di cui all'art.2.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle dichiarazioni semplificate, alle procedure di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato, gli organi competenti effettuano la verifica dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, con le medesime modalità seguite ai fini del rilascio delle certificazioni AEO. Restano ferme le altre disposizioni vigenti concernenti gli adempimenti ed i controlli da parte degli uffici doganali competenti per i luoghi di partenza e di arrivo delle merci.

7. L'ammissione dei CAD alle procedure di cui all'art. 1 è contenuta, se richiesta e ricorrendone i presupposti e le condizioni, nell'autorizzazione all'esercizio del CAD stesso di cui al Decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549.

Art. 6

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alla procedura domiciliata e alla dichiarazione semplificata hanno validità su tutto il territorio nazionale.

2. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di speditore autorizzato per il regime del transito comunitario/comune hanno validità, come luogo di partenza delle merci, per tutti i luoghi indicati nelle stesse e sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario/comune che iniziano nel territorio nazionale.

3. Le autorizzazioni alla procedura di destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune hanno validità, come luogo di arrivo delle merci, per tutti i luoghi indicati nella stessa e sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario/comune che si concludono nel territorio nazionale.

Art. 7

Contenuto delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alla dichiarazione incompleta di cui all'art. 1, lett. a), redatte secondo il modello A1 allegato contengono, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte 1, del titolo IX delle DAC anche, qualora necessaria, l'indicazione dell'importo della garanzia da prestare in relazione al regime doganale prescelto e del termine entro il quale debbono essere comunicate le indicazioni o presentati i documenti mancanti.

2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata e alla procedura di domiciliazione contiene i dati di cui al relativo modulo di autorizzazione previsto dall'allegato 67 delle DAC (allegato B2).

3. L'autorizzazione alla procedura semplificata di speditore autorizzato, per il regime di transito comunitario/comune, contiene i dati previsti rispettivamente dagli articoli artt. da 398 a 402 delle DAC e dagli artt. da 65 a 71 dell'Appendice I della CTC; l'autorizzazione alla procedura di destinatario autorizzato, per il regime di transito comunitario/comune , contiene i dati previsti dagli articoli artt. da 406 a 408 delle DAC e dagli artt. da 72 a 74 dell'Appendice I della CTC. Le medesime autorizzazioni sono redatte rispettivamente secondo i modelli allegato C1 e D1.

4. Per le procedure semplificate di cui all'art. 1, lettere b) e c) l'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali definisce le rispettive istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, considerando per le procedure di domiciliazione anche:

a) il momento in cui l'operatore può accedere al carico e disporre delle merci o spedire le stesse verso Paesi terzi, in conformità con le norme comunitarie;

b) le modalità relative al suggellamento dei colli, dei contenitori, dei veicoli contenenti le merci in uscita dal territorio doganale;

c) le modalità di preavviso e di iscrizione delle merci nelle apposite scritture, in conformità con le norme comunitarie, utili in caso di non funzionamento del sistema informatizzato;

d) il termine non superiore a trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare necessaria in caso di non funzionamento del sistema informatizzato.

Art. 8

Sospensione

1. L’ autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata, per la procedura di domiciliazione o per le procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito comunitario/comune è sospesa dall'organo che ha concesso l’autorizzazione:

a) se è stata rilevata l'inosservanza dei criteri e delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente determinazione;

b) se il titolare dell'autorizzazione abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione delle norme doganali, fiscali e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane;

c) su richiesta del titolare dell'autorizzazione che si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare i criteri e le condizioni relativi ad un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione.

2. In presenza della fattispecie di cui al comma 1, lett. a), l’organo di rilascio comunica l’inosservanza rilevata al titolare dell’autorizzazione che può regolarizzare la situazione o fornire giustificazioni entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione. In mancanza della suddetta regolarizzazione, l’organo di rilascio sospende l’autorizzazione per un periodo di 30 giorni di calendario , per consentire al titolare dell’autorizzazione di prendere i provvedimenti necessari per ripristinare l’osservanza dei criteri e condizioni di cui agli artt.2 e 3 della presente determinazione. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni di calendario, qualora il titolare della medesima provi di poter adempiere alle richieste entro il periodo di proroga.

Quando il titolare dell'autorizzazione ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che devono essere rispettati ai fini dell'autorizzazione, l'organo di rilascio revoca la sospensione e ne informa il titolare dell'autorizzazione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo di sospensione stabilito.

In presenza della fattispecie di cui al comma 1 lettera b), l’organo di rilascio sospende l’autorizzazione fino al termine del procedimento penale

Art. 9

Revoca e modifica

1. Senza pregiudizio dell'art. 9 del CDC, l'organo di rilascio revoca l'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e semplificata di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito comunitario/comune, nei seguenti casi:

a) se il titolare dell'autorizzazione non regolarizza la situazione nei modi di cui al precedente art. 8, relativo ai casi di sospensione;

b) se il titolare dell'autorizzazione ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione sia demandata alle dogane e se non è previsto un ulteriore diritto di appello;

c) su richiesta del titolare dell'autorizzazione;

d) mancato utilizzo del beneficio per oltre un anno.

2. Le autorizzazioni, di cui al comma 1, sono modificate qualora un fattore emerso successivamente al rilascio dell'autorizzazione ne influenza il contenuto o intervengono modifiche di uno o più elementi costitutivi dell'autorizzazione.

Art. 10

Obblighi del soggetto autorizzato alla procedura semplificata

Il soggetto autorizzato alle procedure di cui all'art. 1 deve in ogni caso conformarsi agli obblighi e alle condizioni prescritti dalle disposizioni delle DAC in relazione agli specifici regimi autorizzati, nonché alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata e nel relativo disciplinare. Il soggetto è tenuto, inoltre, a comunicare all'organo che ha concesso l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione in base alla quale la stessa è stata rilasciata.

Art. 11

Luoghi di arrivo o partenza delle merci.

1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta di cui all'art. 1, comma 1, possono essere presentate, per il compimento dell'operazione doganale, oltre che negli spazi e nei luoghi indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, anche nei luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.

2. Le merci oggetto della procedura di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di transito comunitario/comune di cui all'art. 1, comma 2 e 3, vengono spedite/ricevute nei luoghi previsti dall'autorizzazione.

3. Ogni integrazione e variazione dei luoghi autorizzati è oggetto di apposito provvedimento integrativo dell'autorizzazione precedentemente emessa.

Art. 12

Controlli e riscontri tecnici saltuari

1. Gli Uffici delle dogane competenti procedono almeno semestralmente , in via ordinaria, a monitorare le autorizzazioni rilasciate di cui al comma 1 dell'art. 1 effettuando controlli, basati sia sull'analisi dei rischi che a campione, delle scritture e della contabilità aziendale del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale è stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche con le dichiarazioni presentate; effettuano, altresì, controlli straordinari in qualsiasi momento senza preavviso. Inoltre eseguono riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte e spedite.

1. Per le autorizzazioni concesse ad un richiedente stabilito da meno di tre anni, nel primo anno successivo al rilascio viene effettuato un monitoraggio ogni quattro mesi.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In applicazione dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1192/2008, le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e alla procedura di dichiarazione semplificata in corso di validità, rilasciate sulla base della disciplina precedente al citato regolamento, saranno adeguate secondo i criteri di cui agli articoli precedenti entro il 1° gennaio 2012.

A tal fine, i soggetti, compresi i CAD, interessati a mantenere la semplificazione dopo la data di cui sopra, presenteranno istanza all'organo di rilascio competente di cui all'art. 5,

comma 2, secondo le modalità e i criteri indicati nella presente determinazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione .Il mancato inoltro dell'istanza entro la data predetta comporterà la decadenza dell'autorizzazione dal 1° gennaio 2012, salva la facoltà di presentare una nuova istanza.

Resta fermo il regime sanzionatorio, amministrativo e penale, applicabile in caso di difformità riscontrate e nei casi di falsità delle dichiarazioni rilasciate all'Ufficio delle Dogane

3. Avverso i provvedimenti di cui agli artt.5,comma 4, 8 e 9, emessi dagli Uffici delle dogane, è proponibile ricorso alla Direzione regionale, interregionale ovvero provinciale territorialmente competente oppure ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale territorialmente competente rispettivamente entro 30 giorni ovvero entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento; nel caso in cui i suddetti provvedimenti siano emessi dalle Direzioni regionali,interregionali e provinciali è proponibile ricorso unicamente in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

4. La presente Determinazione sostituisce il Decreto 7 dicembre 2000 e successive modifiche.

Roma,14 dicembre 2010

Il Direttore dell'Agenzia
Dott. Giuseppe Peleggi[1]

[1] *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*